

TORNATA DEL 3 DICEMBRE 1869

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE AVVOCATO CAIROLI

SOMMARIO. *Atti diversi. =* *Votazione per la nomina della Commissione incaricata di esaminare i decreti registrati con riserva dalla Corte de' conti. =* *Relazione di petizioni —* *Petizione di vari possidenti della provincia di Ferrara: Seismit-Doda, Mordini, ministro, Michelini, Valerio, Sineo, Sebastiani, relatore —* *Petizione di Giuseppe Maddaloni, già giudice di Gran Corte civile e commissario di polizia a Napoli —* *Lettura di un decreto del 1865 con cui è revocata la destituzione del presidente della Gran Corte criminale di Napoli, Angiolillo Raffaele —* *Osservazioni, censure e proposte dei deputati Comin, Melchiorre, relatore, Sineo, Nicotera, Bargoni, ministro, Defilippo e Lazzaro —* *Il documento è inviato al Comitato privato —* *Petizione degli istituti pii del Veneto per la sostituzione della tassa di manomorta a quella equivalente: Morpurgo, Minghetti, ministro, Finali, Sebastiani, relatore —* *Petizione per l'aggregazione del comune di Santa Maria di Licodia al mandamento di Biancavilla: Maiorana Calatabiano, Melchiorre, Nicotera, Minghetti, ministro, Sineo, Sebastiani, relatore.*

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane.

LANCIA DI BROLO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antecedente, il quale è approvato.

GRAVINA, segretario, espone il sunto delle seguenti petizioni:

12,745. I direttori delle società anonime degli *omnibus* di Torino e di Milano chiedono che la tassa sulle vetture pubbliche di prima categoria, in quanto riguarda gli *omnibus* facienti servizio interno delle città, sia abolita e che dessi vengano esonerati dal pagamento degli arretrati.

12,746. 33 cittadini di Manfredonia domandano la restituzione delle somme indebitamente ritenute a titolo di tassa per la ricchezza mobile sulle loro pensioni dal luglio 1866.

ATTI DIVERSI.

FANO. Chiedo di parlare sul sunto delle petizioni.

Propongo che la petizione 12,745 della società degli *omnibus* di Milano, di Firenze e di Torino sia dichiarata d'urgenza.

(È dichiarata d'urgenza.)

PETRONE. Prego la Camera di voler dichiarare d'urgenza la petizione che porta il numero 12,746. In essa taluni pensionisti di Manfredonia reclamano perchè sia loro restituita la somma pagata indebitamente per la tassa di ricchezza mobile sulle loro pensioni, e

si rivolgono per ciò alla rappresentanza nazionale affinchè faccia loro rendere giustizia dal Ministero.

(È dichiarata di urgenza.)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Alippi.

ALIPPI. Prima, secondo l'ordine del giorno, è oggi la nomina della Commissione incaricata di esaminare i decreti registrati con riserva dalla Corte dei conti. Io propongo alla Camera che voglia deferirla all'onorevole nostro presidente.

PRESIDENTE. Osservò però all'onorevole Alippi che, per interpellare la Camera sulla di lui proposta, desidererei che essa fosse più in numero. Bisogna aspettare.

COMIN. Aspettiamo un poco.

MASSARI G. Scusi, signor presidente, la sua osservazione è giusta ed opportuna, ma farò riflettere all'onorevole preopinante che non c'è mai stata la consuetudine nella Camera di deferire la nomina di Commissioni permanenti al presidente.

Faccio questa dichiarazione nell'interesse del mantenimento delle nostre tradizioni, e non la faccio certo per mancanza di fiducia verso l'egregio e simpatico personaggio che presiede l'Assemblea in questo momento.

PRESIDENTE. Sta bene. Si procederà all'appello nominale per la nomina della Commissione incaricata di esaminare i decreti registrati con riserva dalla Corte dei conti.

(Dopo breve pausa segue la votazione.)

Si lascerà aperta l'urna pei deputati che non hanno ancora votato.

Intanto si farà l'estrazione a sorte dei nomi dei deputati che dovranno procedere allo scrutinio delle schede.

(Si procede al sorteggio.)

La Commissione rimane composta dei seguenti deputati:

Monzani, Lazzaro, Concini, Delitala, Monti Coriolano, Bortolucci, Chidichimo, Merizzi e Masci.

RELAZIONE DI PETIZIONI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la relazione di petizioni.

Prego il deputato Sebastiani a recarsi alla tribuna.

SEBASTIANI, relatore. Colla petizione n° 10,867 il sindaco ed i consiglieri comunali di Sesto, provincia di Firenze, si lamentano che, con decreto del 26 luglio 1865, fossero abolite le direzioni del censimento, e che il Governo si appropriasse i catasti che erano di pertinenza dei comuni, perchè fatti a loro spese.

I petenti protestano che il decreto sia incostituzionale, perchè anche se fosse stato emanato in virtù dei pieni poteri dati nel 1865 al Governo, dovevano essere preventivamente sentiti i Consigli provinciali, il che non si fece.

Non solo l'onorevole Quintino Sella che controfirmò il decreto, ma quasi tutti i ministri di finanza hanno ritenuto che le amministrazioni che dipendevano dal loro Ministero potevano essere riformate con semplici decreti reali, quantunque fossero state originariamente istituite con atti dei passati Governi assoluti. Infatti nelle provincie meridionali si riformarono le direzioni dei rami riuniti, si crearono le direzioni compartimentali delle gabelle; poi s'istituirono le direzioni compartimentali del demanio e delle imposte, e quindi si suddivisero in quelle del demanio e delle contribuzioni dirette; ultimamente sono state istituite le intendenze di finanza, ed i ministri non hanno mai dubitato di fare atti incostituzionali.

In quanto alla appropriazione fattasi dal Governo, dei catasti e delle carte che li corredevano, in Toscana i petenti avrebbero dovuto piuttosto indirizzarsi al potere giudiziario che alla Camera, perchè la magistratura, come ognuno sa, decide del mio e del tuo.

La Commissione poi ha specialmente considerato che in questo momento sarebbe porre in grave imbarazzo l'amministrazione finanziaria, se potesse consentirsi che avesse luogo quello che i petenti domandano, cioè che siano al loro municipio restituiti i catasti con l'offerta di assumersi quella parte del censimento che lo riguarda.

È vero che sarebbe buona cosa che i catasti stessero in mano dei comuni, e ciò potrà avvenire in una futura riforma catastale; ma può farsi ora parzial-

mente pei vecchi catasti senza grave perturbazione nel servizio finanziario?

Per queste considerazioni ho l'onore di proporre a nome della vostra Commissione l'ordine del giorno puro e semplice.

(La Camera approva.)

Colla petizione 11,409 84 impiegati giudiziari ed amministrativi ricorrono alla Camera per non essere tenuti alla restituzione dei soldi loro anticipati dal Governo austriaco per il temuto assedio della fortezza di Mantova.

Ieri furono riferite due petizioni identiche a questa; epperò, senza ripetere le ragioni per le quali la Commissione propose e la Camera approvò l'ordine del giorno su quelle petizioni portanti i numeri 11,634 e 11,653, propongo anche su questa l'ordine del giorno puro e semplice.

(La Camera approva.)

Riferisco sulla petizione n° 11,471. Michele Ben-
saia inviava nel 1867 parecchie istanze alla Camera accompagnate da qualche stampa, dicendo di aver reso molti servizi alla causa liberale, e di aver molto patito per essa. Egli enumera tali servizi asseverando che prese parte alla rivoluzione di Messina del 1° settembre 1847, per la qual cosa fu perseguitato dal Governo assoluto; fu primo comandante delle squadre in detta città nel 1848; fu spedito dal signor Piraino a Milazzo come comandante generale per opporsi ad un temuto sbarco di nemici; gli fu tolto dalla reazione un impiego che gli dava 4 lire e 50 centesimi al giorno; dopo la presa di Messina formò una squadra a sue spese erogandovi lire 1000; fu segretario del signor Piraino in Castoreale; fu incaricato dell'esazione della fondiaria per la provincia di Messina, dando il più esatto conto; fu di nuovo perseguitato dal 1849 al 1859, ed uscendo dalle prigioni di Palermo nel 1860 formò di nuovo una squadra a Francavilla, combattendo in Milazzo sotto Garibaldi, e nelle vicinanze di Messina sotto il generale Fabrizi. Infine dice che aveva rinunciato al posto di capitano di linea nel 1848 ed al grado di maggiore nel 1860. In appresso egli andò a Torino e chiese un impiego, perchè aveva moglie e nove figli. Domandava di essere segretario di mandamento, ma non fu nominato che commesso di seconda classe in Termini.

In dicembre del 1865 egli si assentò per tre giorni dall'ufficio, perchè malato, come si esprime, di polmonia. I suoi superiori immediati invece credettero che egli avesse voluto piuttosto non lavorare, epperò fu sospeso per un mese. Non ostante ciò, durante la sospensione, asserisce avere lavorato in ufficio con promessa dei superiori che gliene avrebbero fatto avere lo stipendio, il che poi non si verificò. Fu sospeso una seconda volta nel mese di novembre per quindici giorni senza che ne sapesse il motivo.

Nel dì 16 del detto mese assicura essere stato colpito dal colera, e convalescente si portò dal primo pre-

sidente della Corte d'appello chiedendogli un congedo di quindici giorni, che pretende essergli stato accordato.

Il presidente del tribunale, signor Guerrasi, non volle però, dice il petente, comunicargli tale permesso; ed allora egli ricorse ad uno strano consiglio. Incaricò un usciere di intimare un atto al presidente, affinché gli fosse data legale conoscenza di cotale preteso permesso.

L'usciere portò la minuta al presidente, il quale la prese e non volle più restituirla, ed inteso col procuratore del Re, ne faceva rapporto al Governo, il quale dispensò con decreto il petente dal servizio ai 16 gennaio 1867.

Egli termina domandando alla Camera, non solo di essere reintegrato nel suo posto od altrove, ma che gli si paghino le spese di gita e ritorno, giacchè era venuto a Firenze, non che gli stipendi da gennaio in poi, e quelli delle due sofferte sospensioni.

Da questa esposizione la Camera vede bene che la Commissione, pur compassionando questo petente che pare si trovasse in dure condizioni per vivere, non può a meno di non proporre l'ordine del giorno puro e semplice.

(La Camera approva.)

[Possidenti della provincia di Novara. — Uso d'acqua.

SEBASTIANI, *relatore*. Colla petizione numero 11,793 moltissimi abitanti e possidenti dei mandamenti di Lagosanto, Codigoro, Massafiscaglia, Migliaro, Migliarino ed altri della provincia di Ferrara espongono che, tanto il Governo quanto la provincia di Ferrara, avessero fatte gravi spese per rendere navigabile il Po di Volano, eseguendo il progetto dell'ingegnere Bombiani, dimodochè le acque provenienti dal Panaro dovrebbero essere estese per tutto il Volano fino al sostegno Thieni.

Però nella petizione si dice che alcuni proprietari che hanno possedimenti nella parte superiore con potenti macchine idrovore derivano l'acqua pei loro maceratoi e per i bisogni dell'agricoltura nei loro terreni, e che perciò il Po di Volano non sia navigabile, ed anzi manchi l'acqua per le popolazioni che stanno nelle contrade inferiori.

Essi dicono che la deputazione provinciale di Ferrara permette a quei proprietari di rivolgere quelle acque ad uso privato, e quindi i petenti si rivolgono alla Camera affinché si provveda a che il Po di Volano non sia diminuito d'acqua e reso non più navigabile, depauperandosi talmente le acque da mancarne pei più urgenti bisogni agli abitanti delle località indicate.

La Commissione ha considerato che in verità la navigazione è l'oggetto principale a cui servono i canali ed i fiumi navigabili, e che a questo fine sono subordinati tutti gli altri; ma i petenti si lamentano di atti della deputazione provinciale, e sopra una decisione

amministrativa avrebbero dovuto ricorrere alla suprema autorità amministrativa prima di rivolgersi alla Camera; il che non avendo essi fatto, si propone l'ordine del giorno puro e semplice.

SEISMIT-DODA. Pregherei la Camera di volermi consentire qualche schiarimento intorno ad una petizione, la quale, sotto la modesta apparenza di un lieve interesse locale, involge una questione assai grave intorno alla osservanza di una legge dello Stato.

Devo premettere che corsero più che due anni, dal luglio 1867, dacchè ebbi io stesso l'onore di presentare quest'istanza alla Camera chiedendone l'urgenza, che venne accordata. Dopo vent'otto mesi questa concessione di urgenza alfine si traduce nel fatto, e la petizione è discussa.

Essa riguarda un interesse vitale per alcuni territori della provincia di Ferrara, come udiste dall'onorevole relatore.

Nondimeno la Commissione propone l'ordine del giorno puro e semplice, in vista di un difetto che direi quasi di procedura, relativo alla sua presentazione alla Camera.

Infatti viene osservato che, se il Consiglio provinciale di Ferrara ha creduto di non far ragione ai reclami dei ricorrenti, questi avrebbero dovuto rivolgersi al Re, onde fosse consultato il Consiglio di Stato, verso il quale avvi diritto a reclamo contro le deliberazioni dei Consigli provinciali.

Ma io pregherei la onorevole Commissione di volere riflettere che, col rifiuto del Consiglio provinciale di Ferrara, venne lesa una delle leggi organiche dello Stato, e precisamente l'articolo 140 della legge sui lavori pubblici, il quale è così concepito:

« La navigazione è l'oggetto principale a cui servono i laghi, i canali ed i fiumi navigabili. A questo primo fine sono subordinati tutti gli altri vantaggi che possono ottenersi dalle loro acque, e gli usi a cui possono queste applicarsi. »

Ora, tutta la questione sta in ciò: il Po di Volano è desso navigabile o no? Se lo è, devesi far rispettare l'articolo 140 della legge sui lavori pubblici.

Che sia destinato alla navigazione non avvi dubbio. Lo Stato ha speso una somma ingente per la sistemazione del Po di Volano, ottenendo una derivazione dal Panaro, affinché appunto riescisse il Po navigabile da Ferrara al mare.

Ma alcuni proprietari dell'alta campagna ferrarese, pei bisogni delle loro terre, per quelli dei loro maceratoi di canape, trattengono le acque al primo sostegno del Volano, quello di Cona, ed impediscono il corso naturale delle medesime, di guisa che il Po di Volano, per cui non soltanto lo Stato ha speso, ma benanche l'intera provincia di Ferrara, cessa di essere navigabile fino al mare. Questo è il punto essenziale della questione.

Ma non basta. Gli abitanti della bassa campagna ferrarese, oltre al grave danno della sospesa navigazione, dalla quale traggono una delle precipue loro risorse, si vedono talvolta mancare l'acqua occorrente persino agli usi agricoli e domestici, al dissetamento degli animali ed anche delle stesse famiglie.

A me pare che, se gli abitanti della bassa campagna ferrarese, cioè di Lagosanto, Codigoro, Massafiscaglia, Migliaro e Migliarino ed altri di quelle località, sporgono una petizione rivestita di ben oltre cento firme, com'è la presente, facendo appello alla equità della Camera contro una deliberazione del Consiglio provinciale di Ferrara, che lede un loro diritto e viola una legge di utilità pubblica, a me pare, dico, che la Camera faccia atto di giustizia accogliendola, e possa quindi invitare l'onorevole ministro dei lavori pubblici a far sì (se anche la questione di forma non venne osservata esibendo alla Camera, anzichè al Re, questo ricorso) che una legge organica dello Stato, l'articolo 140 della legge sui lavori pubblici, sia rispettata e fatta osservare mantenendo navigabile il Po di Volano, salvo agli utenti delle acque nell'agro superiore il diritto di far valere le proprie ragioni, qualora ne abbiano, presso i tribunali competenti.

Si tratta, come questione generale, di mantenere l'impero alla legge e far cessare un abuso che reca danno a molte povere popolazioni agricole, i cui reclami meritano ascolto.

Prego quindi l'onorevole Mordini di volere accogliere l'invio di questa petizione al suo dicastero, come io propongo; e prego eziandio la Commissione di ammettere, riflettendo al punto di vista sotto il quale io credo debba considerarsi la domanda, che questa venga inviata e raccomandata al potere esecutivo, anzichè sepolta negli archivi della Camera sotto la condanna dell'ordine del giorno, dopo 28 mesi di aspettazione e di *urgenza* dalla Camera acconsentita.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole ministro dei lavori pubblici.

MORDINI, ministro per i lavori pubblici. Non ostante le ricerche che ho fatte nel Ministero dei lavori pubblici, non mi è riuscito trovare traccia di questa pratica; io me ne sto dunque a quanto è stato detto in quest'aula, a proposito della petizione testè riferita dall'onorevole Sebastiani, e non ho nessuna difficoltà di accettare anche la proposta dell'onorevole Seismit-Doda, e di esaminare l'affare, perchè se c'è ragione di impedire che sia sottratta l'acqua diretta al Po di Volano, quest'infrazione all'articolo 140 della legge sui lavori pubblici deve essere tolta di mezzo.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole relatore.

SEBASTIANI, relatore. Dopo le dichiarazioni fatte dall'onorevole signor ministro, la Commissione accetta la proposta fatta dall'onorevole Seismit-Doda.

PRESIDENTE. Accettando la Commissione la proposta

dell'onorevole Seismit-Doda, acconsentita anche dall'onorevole ministro dei lavori pubblici, per l'invio al Ministero di questa petizione, se non vi sono altre osservazioni...

MICHELINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Michelini ha la parola.

MICHELINI. Malgrado questo consenso tra l'onorevole deputato Seismit-Doda, il relatore della Commissione ed il ministro, io credo tuttavia dovermi opporre all'invio di questa petizione al Ministero e sostengo le primitive conclusioni della Commissione stessa.

Mi sembra che troppo facilmente il signor ministro abbia acconsentito che a lui fosse inviata questa petizione.

Infatti egli ha dichiarato che l'avrebbe esaminata, ciò che vuol dire che per ora egli non ammette che i petenti abbiano ragione.

Ebbene io credo che tale non sarebbe il significato dell'invio.

Acciò il ministro esamini se i petenti abbiano ragione o torto, non sarebbe necessario l'intervento della Camera. Essi avrebbero dovuto ricorrere direttamente al ministro.

Se ricorsero alla Camera si è acciò essa pronunciasse la sua sentenza. Laonde l'invio dovrebbe avere la significazione che il ministro desse ragione ai petenti, perchè tale sarebbe la sentenza della Camera.

Posta la questione in questi termini, siccome io credo che i petenti non abbiano ragione, od almeno che alla Camera non ispetti il giudicare se l'abbiano, così io credo non doversi mandare la petizione al Ministero, ma decretare su di essa l'ordine del giorno.

Noi facciamo le leggi ma non le interpretiamo, non le applichiamo ai casi speciali. Ora, anche stando alle cose dette dall'onorevole Doda, qui trattasi di vera interpretazione di legge, la quale spetta ai tribunali.

Ad essi ricorranò i petenti: essi potranno, dietro perizia, sapere fra le altre cose, se il Panaro sia o no navigabile. Noi non ne sappiamo niente, e non dobbiamo niente saperne.

Standomi a cuore, forse perchè ne faccio parte da lungo tempo, la dignità della nostra Camera, la quale verrebbe menomata se si riducesse ad un ufficio di trasmissione; standomi a cuore che non si abusi del sacro diritto di petizione, la qual cosa avverrebbe se noi le accogliessimo troppo leggermente, io non posso a meno di pregare la Camera di decretare l'ordine del giorno sulla petizione di cui si tratta.

SEISMIT-DODA. Sono dolente, prima di tutto, che un onorevole mio collega col quale io divido solitamente le opinioni politiche, ora, in una questione che, secondo me, va considerata eziandio alquanto come questione di equità e di umanità, un venerando cittadino e filantropo, qual è l'onorevole Michelini, voglia, non dirò sofisticare, ma lesinare intorno ad un difetto

di forma, mentre nella sostanza si tratta di provvedere ad una vera urgenza, ad una necessità per la quale da oltre due anni un'intera popolazione protesta.

Nel raccomandare all'onorevole ministro dei lavori pubblici l'esame della vertenza, io non ho affermato, nè il ministro ha inteso, che egli debba assolutamente dar mano ai provvedimenti, senza prima accertare lo stato delle cose. Ciò è sottinteso. Se i fatti esposti nella petizione sono veri, come io non saprei mettere in dubbio, e se da questi fatti risulti che il Po di Volano, il quale è un fiume dichiarato navigabile, reso tale da ingenti spese dello Stato, non possa più esserlo pel fatto che alcuni proprietari ne trattengono o deviano il corso al sostegno di Cona, il signor ministro avviserà ai modi di far osservare una legge.

Credo di avere fatto non solo opera di equità verso quelle popolazioni che soffrono di questo arbitrio, ma benanche il debito di un deputato verso il potere esecutivo, ponendolo in avvertenza e pregandolo d'occuparsi di un ramo di servizio e di un caso speciale che interessa la sua amministrazione.

Di ciò convinto, insisto quindi nella mia preghiera alla Camera, affinchè le piaccia accettare queste considerazioni, che sembra abbiano pur esercitato qualche influenza e sugli onorevoli membri della Commissione e sull'onorevole ministro dei lavori pubblici, col quale però deve credere l'onorevole Michellini non esservi stato da parte mia concerto di sorta, come potrebbe far supporre la sua frase: *di concerto coll'onorevole ministro...*

MICHELINI. Mai più!

SEISMIT-DODA. La Camera vorrà, confido, sancire del suo voto questo ormai concorde parere dell'esibitore dell'istanza, della Commissione e dell'onorevole ministro, ed ordinare l'invio della petizione, perchè abbia corso, all'onorevole ministro che vi aderisce.

MICHELINI. Domando la parola per un fatto personale.

Io protesto, e non dubito punto che l'onorevole Seismit-Doda presterà piena fede alle mie parole, che non credo siavi stato preventivo concerto tra lui e l'onorevole ministro. Se non m'inganno a partito, questa significazione non possono avere le mie parole. Certamente essa fu lontana dalla mia mente.

Se ho rilevata quella comunanza di opinioni, non ho voluto attribuire ad essa veruna cattiva intenzione.

PRESIDENTE. L'onorevole Valerio ha facoltà di parlare.

VALERIO. Quantunque mi rincresca, e molto, di trovarmi in disaccordo coll'onorevole Seismit-Doda, io non posso però lasciare sola la voce dell'onorevole Michellini in questa vertenza, nella quale parmi che egli abbia parlato nel senso vero della giustizia, nel senso vero delle nostre istituzioni.

Parmi che sia avverato questo fatto: vi ha una parte d'interessati ad un canale, ad un corso d'acqua, la

quale si lagna di un'altra parte che abusa dello stesso corso d'acqua. La vertenza fu portata al Consiglio provinciale, il quale non ha provveduto nel senso dei petenti.

La legge nostra lascia ancora un grado di appello, l'appello al Re contro la deliberazione del Consiglio provinciale.

La nostra Commissione ha pure accennato molto bene, per bocca del suo relatore, che, oltre a ciò, trattandosi di diritti d'acqua, trattandosi d'abuso di questi diritti, vi sono i tribunali.

A me pare evidente che, se le cose sono come furono narrate, dalla nostra Commissione (e non vennero contraddette dall'onorevole Seismit-Doda), sia impossibile che la Camera voglia qui prendere altra deliberazione che quella proposta dalla Commissione.

Vogliamo noi erigerci giudici su ciò che ha deciso il Consiglio provinciale, violando così la legge stessa che abbiamo fatta noi, la quale incarica un altro giudice, che è il Consiglio di Stato, ad esaminare tali vertenze, ed a provvedere? Vogliamo noi farci giudici di una vertenza fra due parti, delle quali una almeno non è qui rappresentata?

L'onorevole ministro dei lavori pubblici ha detto: io ho constatato che nel mio ministero non v'è traccia di questa faccenda. Il che prova appunto quello che diceva la Commissione, cioè che i petenti non hanno tentata quella via che dovevano tentare per reclamare contro la deliberazione del Consiglio provinciale.

Io però, dice il ministro, non mi rifiuto di esaminare la cosa. Ma che vuol dire questo? Io comprendo che l'onorevole Mordini, anche tenendo un po' conto delle condizioni in cui si trova l'amministrazione, accetti questa via che mi pare una via di mezzo; ma non posso fare a meno di notare che cotesta non è soluzione ammissibile colle buone teorie parlamentari.

Questa pratica al Ministero deve venire dai petenti; sono essi che debbono dimostrare al ministro che hanno ragione; non può essere la Camera che si sostituisca ad una delle parti interessate, per inviare allo studio del ministro le domande di essa parte interessata.

Quando i petenti ricorrono al ministro, deve questi trasmettere l'incarto relativo al Consiglio di Stato. A questo maistrato spetta di esaminarlo, di sentire gli altri interessati; e solo dopo averli sentiti può giudicare. Che se dei diritti dei terzi rimasero violati, è ancora sempre aperta la via dei tribunali.

Io non comprendo come queste ragioni, che in fin dei conti sono quelle dette dall'onorevole mio amico deputato Michellini, abbiano potuto essere interpretate, non so, come lesinature, come meschine osservazioni dall'onorevole mio amico Seismit-Doda. Io lo ripeto, egli è con mio rincrescimento che mi trovo forzato ad oppormi ad una istanza fatta da un amico mio; ma pare a me che nella condizione attuale delle cose la

sola via da seguire sia quella che aveva accennata l'onorevole Commissione nella sua prima deliberazione, quella cioè che ha riproposto l'onorevole Michelini ed alla quale non posso a meno di fare adesione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sineo.

SINEO. Non mi pare che siavi qui una questione di diritto costituzionale, com'è sembrato a' miei amici e buoni colleghi Valerio e Michelini. Non è che una questione di fatto. È indubitato che, secondo il Codice civile, le acque dei fiumi appartengono alla nazione e sono conseguentemente sotto l'amministrazione del Governo; è indubitato che il Governo, oltre il diritto che deve esercitare di proprietà a nome della nazione sulle acque dei fiumi, deve ancora invigilare intorno alla loro distribuzione a maggiore vantaggio del paese, salvi naturalmente i diritti degli interessati. Qui di che cosa si tratta? La petizione, secondo il sunto stampato che abbiamo sott'occhi, concerne soltanto le acque superflue. Se veramente ci sono delle acque superflue e queste vadano disperse, il Governo ha l'obbligo di trarne partito e di non lasciarle sciupare a danno dell'agricoltura.

I petenti chieggono che il Governo eserciti quelle sue attribuzioni circa le acque superflue delle quali si tratta; che non le lasci sciupare a danno dell'erario nazionale e dei privati. La Camera, vedendo l'importanza di questi reclami li debbe appoggiare, come si è praticato tante volte.

Io dunque, riconoscendo in massima la convenienza delle osservazioni teoricamente fatte dagli onorevoli miei colleghi Michelini e Valerio, non le trovo applicabili in questo caso, e voto acciò la petizione sia inviata al ministro dei lavori pubblici.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Invece di domandare ai voti, domandino la chiusura, in modo che io possa metterla a partito.

Voci. La chiusura! la chiusura!

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

SEBASTIANI, relatore. In verità nel Po di Volano non scorrono, al dir dei petenti, acque superflue, ma invece proprietari le derivano pei loro usi in modo che la navigazione ne sarebbe impedita; di questo si lamentano i petenti.

Ora, l'interesse più che dei medesimi è dello Stato, perchè si tratta di un canale navigabile. Quindi sotto quest'aspetto la Camera potrebbe, ove crede, trasmettere al ministro dei lavori pubblici la petizione senza arrestarsi questa volta ad una mancanza, direi, di procedura.

L'onorevole ministro dei lavori pubblici ha bene espresso il modo con cui si occuperà di quest'affare, ed in tale senso la Commissione ha accettato la proposta d'invio dell'onorevole Seismit-Doda. Piaccia ora alla Camera di approvarla.

Voci. La chiusura! la chiusura!

PRESIDENTE. La chiusura viene da sè, nessun altro avendo chiesto di parlare.

La Commissione accetta la proposta dell'invio della petizione al ministro dei lavori pubblici. Invece l'onorevole Michelini, appoggiato dall'onorevole Valerio, propone l'ordine del giorno puro e semplice.

Quest'ultima proposta avendo la precedenza, la pongo ai voti.

(Non è approvata.)

Pongo ai voti l'invio di questa petizione al ministro dei lavori pubblici.

(È approvato.)

Prego l'onorevole Melchiorre di venire alla tribuna.

Giuseppe Maddaloni, già giudice della Gran Corte Civile in Napoli.

MELCHIORRE, relatore. Ho l'onore di riferire sulla petizione segnata col n° 12,147 raccomandata dall'onorevole deputato Alippi.

Giuseppe Maddaloni, già giudice della Gran Corte civile e commissario di polizia presso il Ministero dell'interno nell'ex-regno di Napoli, dice di essere stato collocato a riposo con decreto del 25 giugno 1860; aggiunge che, in virtù di questo decreto pubblicato quando la dominazione borbonica non era ancora cessata, la pensione corrispondente ai servizi prestati fu liquidata dall'abolita Corte delle provincie napoletane in data del 1° agosto 1860; che questa liquidazione fu approvata con decreto del 29 agosto detto, prima che, come diceva, la dinastia borbonica avesse cessato di regnare. Nel giorno 17 ottobre 1860, con decreto del prodittatore Pallavicini, sottoscritto dal ministro dell'interno, fu destituito, in omaggio della pubblica opinione, questo funzionario borbonico.

Egli ritiene che il decreto prodittatoriale sia basato sopra una cosa non esistente; imperocchè, quando fu destituito, in omaggio della pubblica opinione, si trovava già pensionista dello Stato, ed aveva in suo favore un giudicato della Corte dei conti delle provincie napoletane; e poichè non poteva colpirlo questo decreto di destituzione che destituiva il semplice funzionario, quando il Maddaloni funzionario non era che un pensionista dello Stato, egli crede che non potesse essere applicato, ed in conforto di questo ragionamento egli inviò insieme alla petizione la liquidazione fatta dalla Corte dei conti, il decreto sovrano che approvò la liquidazione, e dice che cose simili a quella che lo riguarda erano state rettifiche dal Governo italiano, e fra gli altri decreti ai quali accenna...

COMIN. Domando la parola per una questione pregiudiziale.

MELCHIORRE, relatore... ne cito uno che vale la pena di essere letto, e sottoposto all'esame della Camera.

Voci. È morto!

MELCHIORRE, relatore. « Vittorio Emanuele II, Re d'Italia.

« Visto il decreto del Governo prodittatoriale nelle provincie napoletane, in data del 17 ottobre 1860, col quale il presidente di Gran Corte criminale Angelillo Raffaele, già messo al ritiro, venne destituito; atteso che più esatte informazioni hanno chiarito che tale disposizione posa sopra un errore di fatto;

« Sulla proposizione del nostro guardasigilli, segretario di Stato, di grazia, giustizia e culti,

« Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

« È revocato il citato decreto prodittatoriale del 17 ottobre 1860, ed il suddetto Angelillo Raffaele è collocato a riposo ed ammesso a far valere i suoi titoli, nei termini di legge, pel conseguimento della pensione che possa competere con la decorrenza dal primo prossimo venturo mese d'aprile.

« L'anzidetto nostro guardasigilli è incaricato della esecuzione del presente decreto.

« Dato a Torino il 26 marzo 1865.

« Firmato: Vittorio Emanuele.

« Contrassegnato: G. Vacca.

« Per copia conforme, Torino 11 luglio 1865, per il ministro guardasigilli, firmato: Eula.

« Il direttore di divisione, firmato: Arrica.

« Registrato alla Corte dei conti addì 28 giugno 1865, registro 131, » ecc.

(*Movimenti di sensazione.*)

Ora, o signori, in quanto alla petizione presentata dal Maddaloni, che ora sento essere passato agli eterni riposi (*Si ride*), la Commissione considerò che un decreto prodittatoriale non poteva essere messo in discussione da lei, imperocchè era un atto del dittatore, il quale, nella pienezza delle facoltà che in sè riuniva, aveva il diritto di dare le disposizioni che aveva date.

Egli è vero che nella petizione si è dimostrato che il Maddaloni era qualificato funzionario in esercizio quando veniva destituito in omaggio della pubblica opinione; e nel tempo stesso egli ha dimostrato ancora che non era un funzionario ma un pensionato dallo Stato; quindi, vera questa circostanza, manifesto sarebbe l'errore di fatto.

Ora questo errore di fatto da chi dovrebbe essere rilevato e definito? Questo fu il secondo esame che la Commissione istituì sulla fattispecie, e considerò che un errore di fatto del potere sovrano non poteva essere giudicato da altra potestà che dal potere giudiziario.

Il potere giudiziario, secondo la Commissione, è l'unico che può guardare all'applicazione degli atti sovrani; e, poichè il Maddaloni si rivolse alla Camera e non al potere giudiziario, la Commissione ha ritenuto che non vi fosse altro a proporre che l'ordine del giorno puro e semplice. Dopo aver presa questa determinazione, basata sulle leggi vigenti, ed in particolare sulla legge che abolì il contenzioso amministrativo, nella qual legge non fu riconosciuto altro potere per applicare la legge che il potere giudiziario, la Commissione è rimasta compresa di alta meraviglia nel vedere sot-

toposto al suo esame un decreto del Governo italiano che, calpestando la legge e lo Statuto, veniva a rimettere in esame un decreto del prodittatore, reso nella pienezza del suo potere, e veniva con questo decreto, illegale ed incostituzionale, a gravare l'erario dello Stato della pensione ingiustamente accordata al giudice di Gran Corte civile in missione di giudice di Gran Corte criminale, signor Angelillo non solo, ma a rimettere in servizio un funzionario che era stato destituito in omaggio della pubblica opinione, un funzionario anzi che era già nella condizione di un funzionario ritirato; in modo che, non solo contravvenne revocando un decreto del prodittatore delle provincie napoletane, ma di sua volontà rimise in servizio effettivo il destituito magistrato, quando egli era stato, per precedenti risoluzioni, posto al ritiro; quindi con lo stesso decreto distrusse il giudicato della Corte dei conti, che, forse, aveva dovuto liquidare la pensione, avvegnachè non si possa altrimenti ritenere che egli fosse in ritiro; e con tale inqualificabile arbitrio si gravò il Tesoro dello Stato della pensione a costui accordata, fissandosene persino la decorrenza. Ora, simile violazione, venuta in conoscenza della Camera, potrà essere tollerata? A voi che rappresentate la nazione spetta il darne giudizio! La Commissione ha creduto suo dovere di denunziare il fatto; lascia poi alla saviezza vostra il giudicare quale provvedimento crederete opportuno di adottare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Comin.

COMIN. Io non ho a dire che pochissime parole, perchè ho chiesto di parlare per proporre la questione pregiudiziale sulla domanda del giudice signor Maddaloni: infatti essendo egli passato ad altra vita, non mi pare che sia il caso di discutere questa petizione.

Voci. E gli eredi?

PRESIDENTE. Osservo all'onorevole Comin che l'ordine del giorno puro e semplice è la pregiudiziale della pregiudiziale, perchè, votandolo, si vota anche la pregiudiziale.

COMIN. Mi pareva che, essendo morto il petente, era inutile occuparsi della sua petizione.

Voci. È per il diritto.

MELCHIORRE, relatore. Permetterà la Camera che io replichi brevi parole all'onorevole Comin.

Che il petente sia morto, lo attestano alcuni deputati, ma la Commissione lo ha ignorato fino al momento in cui ho incominciata la relazione che ho avuto l'onore di sottoporre alla vostra approvazione.

Ma, ammesso per vero che il Maddaloni sia morto, cesserà in noi la facoltà di esaminare se i diritti del Maddaloni fossero fondati sulla legge? E se questi diritti producessero effetti, potrà distruggerli la morte? Vorranno gli eredi rinunciarvi? Ma se gli eredi esistono, potranno certamente, prendendo cognizione della vostra deliberazione, se sarà conforme al voto della Commissione, provvedere ai loro interessi innanzi

all'autorità giudiziale nei limiti delle attribuzioni segnate dalle leggi vigenti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sineo.

SINEO. La Commissione, dopo aver esposte le sue conclusioni circa la petizione che ci ha riferita, conclusioni contro le quali non ho nulla da obiettare e che pienamente adottato, è venuta a svelarci un fatto gravissimo, che non intendo per ora di qualificare.

Mi pare che la gravità del fatto ci debba indurre ad inviarne la cognizione al Comitato privato, affinché veda se occorra di formulare una proposta.

Io non vorrei ora improvvisare una proposta. Desidero che sia maturata nel seno del Comitato. Se dovessi dire sin d'ora il mio avviso, mi pare che veramente il fatto può meritare un grave biasimo e qualche rettificazione negli atti del Governo.

Domando quindi che questa questione sia esaminata dal Comitato.

PRESIDENTE. Il deputato Sineo propone dunque che il documento annesso a questa petizione sia esaminato dal Comitato privato della Camera.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Nicotera.

NICOTERA. Vi sono dei fatti che appena accennati producono tale dolorosa impressione alla quale è impossibile resistere.

Non è possibile rimanere sotto l'impressione più che penosa prodotta dalla lettura di quel decreto, senza che un Parlamento, che si chiama italiano, manifesti immediatamente la sua riprovazione.

Quel decreto è una delle più grandi immoralità che si sia potuto consumare nel nostro paese. Chi non conosce il magistrato Angelillo? Non vi ha uno fra noi delle provincie meridionali, che ha dovuto sottostare al Governo borbonico, e non sappia i fatti di quel magistrato. Io vorrei che visse ancora fra noi il compianto Poerio per ricordare alla Camera di che fu capace questo magistrato! Ma non egli solo, il Poerio, potrebbe ricordarlo: lo ricordano quanti fra noi hanno dovuto soffrire le persecuzioni di quel Governo!

Mi addolora e mi strazia l'anima il vedere che un napoletano sia stato capace di commettere un'illealtà per favorire un uomo esecrato da tutto il paese.

Io credo che la Camera non debba accettare la proposta dell'onorevole Sineo, ma debba invece immediatamente esprimere la sua riprovazione, ed invitare il Governo a riparare a questo fatto scandaloso.

Noi spesso, con dolore, abbiamo veduto negare del pane, e ieri, fra i casi più recenti, la Camera respingeva perfino la raccomandazione di una petizione di un distinto patriota, perchè le condizioni di legge non lo favorivano, perchè le condizioni di finanza non permettevano che si accordasse una pensione ad un uomo che aveva lavorato pel bene del paese.

DEFILIPPO. Domando la parola.

NICOTERA. E nel mentre ci troviamo in questa dolorosa condizione, dobbiamo ascoltare che lo Stato

paga, e largamente paga coloro che sono stati i carnefici degli uomini che hanno lavorato per l'unità e la libertà della patria.

Io quindi, senza spendere altre parole, poichè crederci di offendere il senso delicatissimo di patriottismo che informa tutti noi a destra ed a sinistra, mi permetto di proporre il seguente ordine del giorno:

« La Camera, deplorando il decreto relativo al signor Angelillo, invita il Governo a revocarlo, e passa all'ordine del giorno. »

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro della pubblica istruzione.

BARGONI, ministro per l'istruzione pubblica. Gli impeti del sentimento sono sempre generosi, molto più quando sono ispirati da rimembranze storiche, le quali hanno un'eco che risponde nel cuore di tutti. Io prego però l'onorevole Nicotera di voler ritirare la sua mozione, per associarsi a quella, a mio avviso, molto prudente, dell'onorevole deputato Sineo.

Una ragione di alta convenienza parlamentare io spero che persuaderà gli onorevoli deputati ad accettare piuttosto la mozione Sineo che quella dell'onorevole Nicotera; e la ragione è questa: che oggi, una mozione del genere di quella proposta dall'onorevole Nicotera cadrebbe a censura di un atto del potere esecutivo senza che vi sia in certa maniera il legittimo contraddittore.

Io insisto adunque, non solo perchè non mi sento capace di sostenere le parti che competerebbero ad un ministro guardasigilli, e nemmeno perchè non è presente, nè siede in questa Camera l'onorevole personaggio che ha controfirmato il decreto di cui si tratta, ma perchè realmente il potere esecutivo, indipendentemente dalle condizioni d'oggi, comunque si trovasse composto, dovrebbe pur sempre chiedere esso stesso alla Camera una proroga per esaminare tutti quanti i precedenti e per poter sostenere una discussione con perfetta cognizione di causa. È evidente che qualunque membro del Ministero debba venire a difendere, o ad abbandonare, od anche, se vuolsi, a censurare esso stesso gli atti di un suo predecessore, prima di far questo deve essersi perfettamente informato.

Per queste ragioni io rinnovo all'onorevole Nicotera la preghiera di voler per un momento far tacere quei sentimenti che gli hanno suggerito la sua mozione, e considerare che l'argomento che a lui sta a cuore potrà venire nuovamente in discussione quando la mozione del deputato Sineo venga accolta dalla Camera. (*Bene!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Defilippo.

DEFILIPPO. Io non potrei non associarmi nella massima parte alle parole pronunziate dal deputato Nicotera, ma credo che in questa questione ci sia un equivoco.

Non si tratta già di quel famoso procuratore generale della Corte criminale di Napoli, che fece quelle

famose requisitorie nelle cause politiche che si agitarono in quelle provincie sotto il Governo borbonico, e contro le quali, mi permetta la Camera di dirlo, cercai di combattere con tutte le mie forze nella qualità di difensore degli'imputati; ma, per quanto mi rammento, ho ragione di supporre che si tratti di suo fratello, il quale non ha nulla che fare col procuratore generale della Corte criminale di Napoli, vale dire di un tale Raffaele Angelillo, presidente della Corte criminale di Salerno. Quindi, se veramente quello che io dico avesse un fondamento di vero, a me pare che sarebbe ancora più giusta l'osservazione del ministro dell'istruzione pubblica di inviare questa questione al Comitato privato. Io credo, o signori, di non ingannarmi in questo mio giudizio, tanto più inquantochè sventuratamente al procuratore generale della Corte criminale di Napoli fu dato l'intero stipendio, non già per decreto della dittatura, ma perchè il Governo borbonico nei primi momenti, nei quali credette dover cedere alla forza delle cose ed alle giuste esigenze del paese, uno dei primi che collocò a riposo fu il procuratore generale della Corte criminale di Napoli, ed allora, come questa destinazione gli veniva da un Borbone, gli fu concessa nel medesimo tempo la pensione. In seguito poi il fratello Raffaele Angelillo, anch'egli magistrato, solo perchè si chiamava Angelillo, fu involto in una disposizione generale, e fu destituito.

Non saprei ora riferire esattamente i particolari del fatto, ma quello che è certo si è che dopo qualche tempo egli si fece a reclamare al Ministero l'ingiustizia sofferta, mostrando che la sua carriera giudiziaria non presentava ragioni tali per cui egli avesse dovuto essere destituito. Allora il ministro di grazia e giustizia esaminò il suo affare, nominò, credo, anche una Commissione, e quando vide che veramente costui non era stato un cattivo magistrato e che era stato colpito da una immeritata punizione, forse a causa del suo cognome di trista rimembranza, provvide a che almeno avesse potuto liquidarsi una pensione di ritiro.

Io non so se la mia memoria non mi tradisca, ma se questi fatti sono come io li denunzio alla Camera, crederei doversi andare pacatamente, studiare la questione con prudenza, vedere effettivamente di che e di chi si tratta, e non promuovere dal Governo una determinazione così grave quanto sarebbe quella di distruggere un decreto che pure, se il ministro di quell'epoca lo ha emanato, dovette avere le sue buone ragioni per farlo.

Conchiudo dunque pregando l'onorevole Nicotera di unirsi al ministro dell'istruzione pubblica e che la proposta dell'onorevole Sineo sia dalla Camera approvata potendo ella giudicare con sicurezza; e se l'individuo di cui si tratta è quegli a cui si accenna, sia certo l'onorevole Nicotera che mi troverà d'accordo con lui, in quanto al procuratore generale della Corte criminale di Napoli; ma se si tratta di un suo fra-

tello, il quale per isventura era stato involto in una destituzione generale solo perchè aveva nome Angelillo, o perchè il fatto che gli si addebitava non aveva fondamento di sorta, mi permetta l'onorevole Nicotera che in questo caso io non possa associarmi alle sue parole di riprovazione contro un ministro che cercò di riparare ad un torto cagionato ad un magistrato, in tempi in cui non era difficile di commettere qualche errore.

PRESIDENTE. L'onorevole Nicotera accetta?

NICOTERA. Il dubbio espresso dall'onorevole Defilippo rende doveroso da parte mia l'aderire alla proposta dell'onorevole Sineo e dell'onorevole ministro dell'istruzione pubblica; quindi accetto che la proposta vada al Comitato privato.

LAZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Prima di lei ha la parola l'onorevole Sineo.

SINEO. Rinuncio alla parola dopo le osservazioni dell'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Insiste sulla parola l'onorevole Lazzaro?

LAZZARO. Io non volevo oppormi a che la proposta sia adottata, ma solo osservare come le ragioni svolte dall'onorevole Nicotera e dall'onorevole Melchiorre non riguardavano soltanto la identità dell'individuo, la persona, ma erano anche ragioni di un altro ordine.

Premessa questa dichiarazione, della quale potrà tener conto la Commissione che sarà incaricata dal Comitato privato, io non ho nulla ad opporre a che la proposta dell'onorevole Nicotera, come egli l'ha formolata, venga trasmessa al Comitato privato, affinchè la esamini e riferisca la cosa.

COMIN. Siccome ci potrebbe essere equivoco, imperocchè, mentre l'onorevole Lazzaro parlava della proposta Nicotera, tutti, se non erro, hanno convenuto nella proposta Sineo, mi pare che si debba darne lettura. Desidero dunque che l'onorevole presidente dia lettura della proposta.

PRESIDENTE. La proposta dell'onorevole Nicotera fu ritirata; non c'è che quella dell'onorevole Sineo per la trasmissione al Comitato privato, la quale è una semplicissima proposta fatta verbalmente, e che non aveva bisogno di essere formolata in iscritto.

Dunque la proposta Sineo, accettata anche dall'onorevole Nicotera, è perchè sia trasmesso al Comitato privato il documento annesso a questa petizione.

Metto ai voti questa proposta.

(È approvata.)

Dopo ci sono le conclusioni della Commissione per l'ordine del giorno puro e semplice sulla petizione, appoggiato da una avvertenza di fatto del deputato Comin.

Metto ai voti le conclusioni per l'ordine del giorno puro e semplice.

(Sono adottate.)

MELCHIORRE, relatore. Ho l'onore di riferire sulla petizione numero 12,176. In questa petizione Giuliani Pasquale, già giudice di prima classe in Aquila, si duole di essere stato per ignota cagione destituito nel 1861, sotto la luogotenenza del Re nelle provincie napoletane, e chiede che sia dalla Camera data la disposizione perchè egli possa ottenere la liquidazione della pensione rispondente agli anni di servizio da lui prestato.

Questo giudice si trovava in Aquila nel 1861 quando fu colpito da destituzione. Assevera nella petizione di avere servito oltre i venti anni. E nel vero, se il tempo del servizio fosse stato di venti anni, avrebbe, per le leggi borboniche diritto al terzo dello stipendio di cui era in possesso nell'ultimo biennio. Ma è questa un'asserzione. Assevera pure di essere stato destituito per ignote cagioni.

La vostra Commissione, e perchè la petizione non è da validi documenti giustificata, e perchè il diritto di destituire i funzionari civili che fallissero ai loro doveri sotto la luogotenenza, durante i pieni poteri, e prima che il Parlamento italiano fosse aperto il 18 febbraio 1861, era pienissimo nel potere esecutivo in Napoli, non ha creduto di potervi proporre altra forma che l'ordine del giorno puro e semplice.

(La Camera approva.)

Ho pure l'onore di riferire alla Camera intorno alla petizione segnata col n° 12,334 avanzata dal signor Reitani Antonio.

CATUCCI. Perdoni. Domando la parola.

PRESIDENTE. Su che cosa domanda la parola?

CATUCCI. Vorrei far preghiera alla Camera di diffondere la relazione di questa petizione, perchè il petente ha dei documenti da presentare.

DI SAN DONATO. Domando la parola.

Non credo sia regolare...

PRESIDENTE. Perdoni. Domando prima all'onorevole relatore se accetta la sospensione.

MELCHIORRE, relatore. La Commissione crede che i documenti annessi all'istanza del signor Reitani Antonio siano sufficienti, per quanto essa ha potuto vedere; ma se la Camera andasse in contraria sentenza, non è la Commissione che verrebbe a farvi opposizione.

PRESIDENTE. L'onorevole Di San Donato ha facoltà di parlare.

DI SAN DONATO. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. Insiste il deputato Catucci?

CATUCCI. Io non insisto. Era una preghiera che per mezzo mio faceva alla Camera il petente, il quale desidererebbe che questa petizione fosse inviata ad un'altra tornata.

MELCHIORRE, relatore. Il signor Reitani Antonio, direttore compartimentale delle imposte dirette (credo oggi forse in disponibilità, dietro la pubblicazione del decreto reale che istituisce le intendenze di finanza nelle 68 provincie del regno), rivolge alla

Camera la seguente petizione. Egli domanda che il tempo da lui passato in servizio nella qualità di ricevitore del registro e bollo nelle provincie napoletane gli sia considerato come utile alla liquidazione della pensione. Appoggia questa istanza a diverse considerazioni di diritto, desunte dall'antica e dalla nuova legge sulle pensioni. Chiede in primo luogo che il tempo in cui egli servì come ricevitore del registro e bollo, cioè dal 1835 al 1848, quando ottenne la nomina di verificatore presso la direzione dei rami uniti, gli sia computato come utile, e crede che questa domanda sia fondata e sulla legge borbonica del 3 maggio 1816, e su quella sancita sotto il Governo italiano il 14 aprile 1864.

Aggiunge ancora nella petizione di avere nelle vie gerarchiche sottoposta questa istanza all'esame del procuratore generale della Corte dei conti del regno d'Italia e di averne ricevuto risposta negativa. Quindi in virtù di questa decretazione del procuratore generale della Corte dei conti del regno d'Italia, egli crede che gli sia stata negata giustizia, epperchè si rivolge alla Camera.

Io riassumerò in brevi detti le lunghe considerazioni svolte nella surriferita petizione, e mi conforto in questo divisamento, riflettendo che egli ha questa mattina fatto dispensare agli onorevoli rappresentanti della nazione una memoria in istampa. E siccome ho fede che tutti i presenti deputati abbiano colla consueta diligenza e ponderatezza posto mente alle ragioni svolte dal petente, così mi asterrò dal ripeterne la storia e mi sforzerò di riepilogarla in brevissimi detti. I ricevitori del registro e bollo nelle provincie napoletane non avevano nomina regia, erano nominati dal ministro delle finanze; queste nomine non erano per conseguenza registrate alla Corte dei conti.

DI SAN DONATO. A Napoli nessuna nomina è registrata alla Corte dei conti.

MELCHIORRE, relatore. In generale. Questi ricevitori conseguentemente non rilasciavano il due e mezzo per cento, quindi per le leggi napoletane, e segnatamente per quella del 3 maggio 1816 e per la costante giurisprudenza nelle provincie stesse mantenuta ed osservata, coloro i quali prestavano servizi, quantunque avessero la forma governativa, pure, non essendo nominati dal Re, non rilasciavano, dico, il due e mezzo per cento e non avevano diritto alla liquidazione della pensione quando erano collocati a riposo. Il procuratore generale della Corte dei conti, alla base di questi principii incontrastati, respinse la domanda del signor Reitani. Egli ora aggiunge che la Camera, avendo discussa e votata la legge sulle pensioni nel 14 aprile 1864, aveva contemplato il caso che egli vien oggi a sottoporre al vostro esame, e credo che questo caso sia specificato nell'articolo 41 della stessa legge che suona in questi termini: « Non sarà tenuto conto del servizio anteriore alla presente legge, pel quale non

era prima accordato diritto ad una pensione a carico dell'erario, salvo che si tratti di servizio prestato nella qualità d'alunno, volontario, soprannumero od altro equivalente. »

La pretesa adunque del Reitani cade evidentemente innanzi alla prima parte di quest'articolo, imperocchè egli, pel servizio prestato come ricevitore del registro e bollo, avuto riguardo alla legge citata del 3 maggio 1816, non ha diritto a pensione di riposo. Nè vale il dire che la seconda parte possa migliorare la sua condizione, imperocchè vi si parla d'alunni, di volontari, di soprannumeri e d'altro equivalente vocabolo che suoni alunno, soprannumero e volontario.

Ora, ognuno di voi, sapientissimi colleghi, sa che l'alunno, il volontario, il soprannumero o qualche cosa di simile non è un impiegato ministeriale; il cui servizio sia retribuito ad aggio. Egli è per ciò che la Commissione non ha potuto resistere all'evidenza di questi argomenti.

Il signor Reitani, dopo d'aver fatta questa questione ed averla sostenuta e risolta con largo corredo di ragioni nel modo che a lui torna utile, aggiunge che il respingere la sua domanda sarebbe un tener due pesi e due misure, imperocchè gl'impiegati delle prefetture e delle sotto-prefetture nelle provincie napoletane, ancorchè non fossero stati dichiarati impiegati regi e non avessero rilasciato il 2 1/2 per cento nell'epoca anteriore al 1851, furono elevati alla dignità d'impiegati regi e sottoposti alla ritenuta del 2 1/2 per cento con una decisione della Gran Corte dei conti a sezioni riunite e comunicata gerarchicamente a tutti i funzionari suddetti, che venivano abilitati al rilascio del 2 1/2 per cento prima del 1851, e sono conseguentemente abilitati alla liquidazione della pensione in caso di collocamento a riposo.

Pare adunque che il petente Reitani sostenga che, per causa di analogia, debba applicarsi ad esso questo sovrano rescritto che, pubblicato nella Sicilia, fu esteso alle provincie napoletane.

Alla Commissione, signori, non è sembrato che fosse il caso di analogia, e che sia poi pericoloso di fare analogie quando si tratta di impoverire l'erario dello Stato, che versa in molto anguste condizioni, come lor signori sanno; e per conseguenza è venuta nell'avviso di proporvi l'ordine del giorno puro e semplice, fidandosi che voi l'accoglierete, come spesso ha avuto motivo di ammirare la vostra saggezza, accogliendo le precedenti conclusioni.

(La Camera approva.)

Ho l'onore di riferire ancora sulla petizione 12,363 inoltrata da tutti gli uscieri della città di Palermo, ossia da quelli addetti alle preture, al tribunale civile correzionale, alla Corte di appello, alla Corte di assise ed alla Corte suprema di cassazione.

I predetti uscieri fanno un lungo lamento, stantechè lottano da 14 mesi colla fame e colla miseria, e cre-

dono non avere altro rimedio che l'attuazione di un articolo dell'ordinamento giudiziario che riflette gli uscieri.

In una disposizione di questo regolamento giudiziario è detto che il ministro guardasigilli possa istituire delle società tra gli uscieri dipendenti dalla medesima autorità giudiziaria, e che in forza di tali società potesse anche disporre che tutti gli emolumenti o parte di essi sieno versati in una cassa comune e divisi in eguale proporzione tra tutti gli uscieri costituenti.

Asseriscono ancora i petenti uscieri della città di Palermo che questa istanza, con calorose raccomandazioni, era stata inoltrata al ministro guardasigilli del regno d'Italia, e che egli dormì sonni profondissimi. (*Susurro*)

La Commissione non ha creduto di svegliare il pacifico e tranquillo sonno del ministro guardasigilli, non perchè non ne avesse volontà, chè forse vi sarebbe ed efficace; ma ha visto che non era nel suo diritto l'imporre al guardasigilli d'usare una facoltà che è nel regolamento suaccennato. In conseguenza di ciò, nudrendo la speranza che il successore del guardasigilli, che si è addormentato, senta il bisogno universalmente avvertito, che le tariffe giudiziarie, sia civili, sia penali, siano rettificata, e che si affretti a ripresentare un progetto di legge sull'argomento in esame, non ha stimato di proporvi altro ordine che quello d'inviare la petizione dei lamentevoli uscieri di Palermo agli archivi.

(Le conclusioni della Commissione sono approvate.)

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Pissavini a portarsi alla tribuna.

PISSAVINI, relatore. Colla petizione segnata col numero 11,631 il Consiglio comunale di Borgiaallo reclama contro l'aumento della tassa prediale stabilito per quel comune.

Con altra petizione di numero 11,730 il municipio di Cuornè, premesse alcune considerazioni sul riparto dell'imposta fondiaria e sulle condizioni particolari di quel territorio, invoca dai rappresentanti della nazione la revoca dell'aumento della predetta imposta a cui si vuole assoggettare, e nel tempo stesso chiede una generale revisione delle tabelle di rendita di ciascun contribuente.

Siccome queste due petizioni sono identiche e nella forma e nella sostanza, mi permetterà la Camera di riferirle complessivamente. Comincerò dal premettere che le due petizioni portano la data del luglio 1867, epoca in cui non erano ancora pubblicati i ruoli definitivi dell'imposta fondiaria per le scorse annate 1865 e 1866, in base all'operazione di accertamento delle rendite ordinate dalla legge 14 luglio 1864. Siccome però in oggi non solo avrebbe avuto luogo la pubblicazione dei ruoli, ma vi si sarebbe anche data piena ed intera esecuzione, tornerebbe così inutile il trattener la Camera a lungo sopra queste petizioni le quali,

a mio avviso, non avrebbero più alcuna ragione di essere a meno che il Parlamento volesse revocare tutto ciò e quanto venne operato in base alla legge 14 luglio 1864; ciò che sarebbe, per non dire altro, assurdo. La Commissione delle petizioni però, ritenendo che nelle due petizioni surriferite vi sono considerazioni tali che possono meritare attento e più che accurato studio ed esame, quando o tosto o tardi sia presentata al Parlamento la legge di perequazione generale, così mi ha dato incarico di proporre alla Camera che ambedue queste petizioni vengano rimandate agli archivi.

(La Camera approva.)

PISSAVINI, *relatore*. Con la petizione di numero 12,073 il comizio agrario di Casale Monferrato chiede che i comizi vengano facoltizzati d'imporre a proprio vantaggio qualche annuale centesimo sugli esercenti agricoltura.

A questa petizione fanno pur eco i comizi agrari dei distretti di Mestre, di Dolo, di Sacile, di Salerno, di Chieti, di Monteleone, di Castelfranco, di San Miniato, di Susa, di San Daniele nel Friuli, di Isola della Scala, di Belluno, di Lonigo, di Pistoia.

Il comizio agrario di Casale comincia ad enumerare i grandi vantaggi che i comizi recano all'agricoltura; ma in pari tempo fa osservare che col solo contributo volontario dei soci, i comizi stessi non potrebbero avere nè lunga nè prospera esistenza. Essi chiedono quindi che, come alle Camere di commercio venne data facoltà di imporre un balzello a carico degli esercenti, sia pur loro concesso di imporre una tassa a carico degli agricoltori.

La Commissione non solo non credette opportuno di aderire all'istanza del comizio agrario di Casale, ma, se non avesse creduto di escire dalla cerchia delle sue attribuzioni, non avrebbe esitato ad esternare il voto perchè anche la tassa a favore delle Camere di commercio venisse totalmente abolita, riuscendo al certo oltremodo gravosa agli esercenti la tassa loro imposta dalle Camere di commercio, mentre dall'altro canto è molto problematica la loro importanza. Ma vi ha di più, o signori.

Questa petizione non dice con quali norme, con quali criteri intenda di imporre una tassa sugli agricoltori: lascia quindi tutto in sospeso, quantunque si limiti a chiedere che la tassa sia di pochi centesimi per ogni agricoltore.

La Commissione, senza volere porre in dubbio gli eminenti servizi che i comuni abbiano o siano per arrecare all'agricoltura, ha considerato che l'imposta fondiaria trovata già oltremodo aggravata, e che non è quindi il caso di aderire ad una istanza, la quale tende ad imporre un nuovo balzello a carico degli agricoltori già colpiti da una imposta fondiaria che, senza alcuna riserva, io non esito a dichiarare oltre ogni modo esorbitante.

Per queste considerazioni essa ha creduto di proporre l'ordine del giorno puro e semplice.

(La Camera approva.)

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Oliva a recarsi alla tribuna per riferire sulle petizioni.

Voci. Non c'è.

PRESIDENTE. Non essendo presente l'onorevole Oliva, invito l'onorevole Serpi.

SERPI, *relatore*. Ho l'onore di riferire alla Camera che la Giunta comunale di Adria rivolge alla Camera una petizione per ottenere a carico dello Stato la rifusione della forzosa retribuzione di fiorini 10,000 imposta a quel comune nel luglio del 1866 dal comando dell'armata austriaca, in punizione della parte presa da quegli abitanti in favore delle truppe italiane.

Nel 23 luglio 1866 il generale italiano, avendo divisato di passare oltre il Po, volle far precedere questa sua mossa strategica da un proclama ch'egli mandò al comune di Adria perchè fosse stampato.

Il comune, sempre animato dai sentimenti patriottici da cui era dettato il proclama, lo fece stampare ed inoltre somministrò i mezzi per facilitare questo passaggio delle truppe.

Per combinazioni di guerra, le truppe italiane dovettero retrocedere. Il comando delle forze austriache, informato di questi sentimenti patriottici del comune di Adria verso l'armata italiana, gli impose una tassa forzosa di 10 mila fiorini.

Il comune di Adria si rivolse al regio commissario, il quale, vedendo la gravità della imposta, disse che si aspettasse sino a tanto che si fosse stabilito, per mezzo della legge, il Consiglio provinciale, facendo sperare che questo accoglierebbe con benevolenza la petizione del comune di Adria e ripartirebbe quella somma su tutta la provincia.

Rassegnata la petizione del comune di Adria al Consiglio provinciale, questi riconobbe essere tale imposta come una tassa per un bene nazionale, epperò invitò detto comune a dirigersi al Governo.

Pur trovandosi nella medesima condizione il comune di Occhiobello, egli si rivolse al ministro dell'interno, il quale rispose non potere assolutamente accondiscendere alla domanda fattagli perchè mancavano i fondi opportuni.

Da questa risposta il comune di Adria prevede già qual sorte sarebbe toccata ad una sua petizione indirizzata al Governo; ed è perciò che oggi si rivolge alla Camera affinchè voglia accogliere con benevolenza questa sua domanda e fare sì che sia risarcito dall'erario nazionale dell'imposta pagata.

La Camera ha però dei precedenti su queste pratiche; essa si è sempre pronunciata per l'invio agli archivi di simili petizioni, ed in questo senso conchiude pure la Commissione riguardo a quella del comune di Adria.

(La Camera approva l'invio agli archivi.)

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Damiani a recarsi alla tribuna.

Voci. Non è presente.

PRESIDENTE. Non essendo presente, vi venga il deputato Sebastiani.

**Consigli direttivi delle Opere Pie del Veneto.
Tassa di manomorta.**

SEBASTIANI, relatore. I Consigli direttivi di tutti gli istituti pii delle provincie venete e mantovana, con petizione di numero 12,530, domandano che la tassa di equivalente d'imposta a cui quegli istituti sono soggetti, venga sostituita da quella che vige nelle altre parti d'Italia, cioè dalla tassa di manomorta.

Nelle provincie venete, per una patente austriaca, gl'istituti pii sono soggetti a pagare il 2 per cento sul valore degl'immobili che posseggono. Invece la tassa di manomorta nel resto d'Italia, come ognuno sa, sottopone le opere pie al pagamento della tassa del 4 per cento sulla rendita.

La Commissione propone che si rinvii questa petizione agli archivi affinché, quando venga un progetto di legge per l'unificazione delle tasse nel Veneto, possa essere dalla Camera tenuta presente, giacchè in effetto i petenti chieggono un provvedimento giustissimo, ma che deve concordarsi con altri provvedimenti legislativi di unificazione.

MORPURGO. Le conclusioni prese dalla Commissione rispetto alla petizione 12,530, e le ragioni addotte dall'onorevole relatore, mi fanno sperare che la Camera accoglierà una mia proposta, cioè che, invece d'inviare questa petizione agli archivi, abbia ad essere inviata al ministro delle finanze.

L'onorevole relatore ha già detto come sono essenzialmente diverse le disposizioni della legge italiana da quelle della patente austriaca rispetto a questa materia dell'imposta speciale, pagata dagli istituti pii. Io voglio soggiungere soltanto a ciò che ha detto l'onorevole relatore che queste condizioni così poco felici degl'istituti di beneficenza sono state aggravate da una legge posteriore del dicembre 1862, per cui non solo si paga, come ha asserito l'onorevole relatore il 2 per cento sul valore degl'immobili, ma questo due per cento è stato elevato ad un'aliquota maggiore, è stato elevato cioè al 3 per cento. Io so che la proposta dell'invio al Ministero delle finanze non può avere un effetto immediato e pratico, nondimeno è bene che il Ministero delle finanze comprenda quanto sia grave la situazione di questi istituti, giacchè si tratta di una tassa sul capitale. E non ho bisogno di avvertire che il sistema accettato dalla legge italiana rispetto alla tassa di manomorta colpisce invece con più mite consiglio la rendita. Io spero che la Commissione non si opporrà a questa proposta che io faccio; quando si opponesse, io potrei aggiungere altre ragioni le quali probabilmente saranno accettate alla Camera stessa.

MINGHETTI, ministro per l'agricoltura e commercio. Niuno desidera più di me l'esaudimento dei desiderii espressi dell'onorevole preopinante, e niuno disconosce l'importanza di questa petizione. Se l'inviarla al Ministero delle finanze potesse bastare a che il ministro delle finanze proponesse una legge a questo fine, io comprenderei l'invio. Ma io faccio osservare all'onorevole preopinante che questa legge dipende da un'altra precedente, cioè da quella dell'unificazione legislativa. Le tasse sugli affari, a cui appartengono queste, certamente discenderanno di sua natura dall'unificazione legislativa. Ecco perchè mi pareva che la proposta della Commissione di mandarla agli archivi avesse questo significato che, appena la Camera avesse votata l'unificazione legislativa, e il ministro delle finanze dovesse occuparsi di questa materia, troverebbe negli archivi ancora le petizioni che a ciò lo spingono. Per conseguenza a me sembra che non vi sia sostanziale differenza tra la proposta della Commissione e i desiderii dell'onorevole Morpurgo.

MORPURGO. Aggiungerò brevemente le ragioni che mi fanno insistere nella mia proposta.

Io credo che questa imposta, che cade sugli istituti di beneficenza, non si possa classificare fra le tasse sugli affari, perchè è un'imposta che si paga dagli istituti di beneficenza, fingendo che avvengano pei beni di loro proprietà, quei trapassi che avvengono d'ordinario pei beni posseduti dai privati cittadini.

La patente austriaca del 1850 e la legge posteriore del 1862 parlano, appunto per questa ragione, di un *equivalente d'imposta*. Il legislatore ha detto: poichè i beni di questi istituti rimangono immobilizzati, non passano da mano a mano, contribuiscono allo Stato in altro modo. E fu sancito che pagassero annualmente il 3 per cento del loro valore capitale. La Camera comprende, senza ch'io mi dilunghi a provarlo, quanto sia sfavorevole, per queste condizioni di fatto, la situazione degli istituti pii del Veneto a confronto di quelli delle altre provincie. Da ciò proviene la petizione che, a mio credere, è pienamente giustificata.

Dopo queste osservazioni, è egli vero che si domandi una concessione inopportuna e repugnante all'economia degli ordinamenti legislativi? Non lo credo.

Sarebbe giustissima l'avvertenza di non esautorare una sola parte di una legge, quando il complesso e la parte maggiore della legge stessa avessero a rimanere in vigore. Se dovesse farsi quest'opera scompigliata, se si dovesse perturbare tutto un sistema, converrebbe, io lo riconosco, attendere l'opera completa di una unificazione regolare e definitiva. Ma non può essere qui il caso di scompigliare tutto intero un sistema. Ed io mi permetto di osservare che l'estensione pura e semplice della legge sulla tassa di manomorta provvederebbe a ciò che i petizionisti richiedono, spronati dalle condizioni non buone e non eque che sono fatte agli istituti di cui parlano le petizioni.

Avvertite, o signori, che si tratta d'istituzioni che si prefiggono scopi di eminente utilità pubblica, che rispondono ai bisogni ed ai servizi di grande importanza e di generale utilità. Non si domandano favori, non si difendono interessi privati; si reclama contro una ineguaglianza che non può essere giustificata.

Ora il legislatore il quale ha già sancite ed estese nelle provincie venete le leggi d'imposta più gravi che colpiscono i beni immobili di questi istituti, farebbe un atto di giustizia se estendesse in pari tempo le leggi che ne proteggono le annue rendite. Ed io ho detto, rispondendo alle ragioni addotte dall'onorevole ministro, che è possibile di farlo.

Quando si trattasse di procedere ad una unificazione affrettata ed incompleta, quando si trattasse di scompigliare un sistema di leggi dell'unificazione, io non sosterrai la domanda di questi istituti; ma ogni perturbazione sarà, a mio credere, tolta colla estensione della legge sulla tassa di manomorta.

Del resto osservo che la conclusione da me proposta nulla precipita, nè è sostanzialmente diversa da quella della Commissione. Essa riescirebbe soltanto a questo, che la petizione non fosse mandata nel dimenticatoio.

Il ministro delle finanze che siederà su quei banchi comprenderà da questo invio come sia urgente e giusto, per questi istituti, di prendere un provvedimento riparatore. Ed è per questo che io insisto nella proposta da me fatta.

FINALI. Io credo assai più opportuno d'inviare questa petizione agli archivi che non al ministro delle finanze, perchè l'invio al ministro sarebbe cosa del tutto inutile.

L'onorevole Morpurgo ha creduto di rispondere alle parole dette dall'onorevole ministro di agricoltura e commercio il quale opponeva l'eccezione dell'unificazione da farsi delle tasse degli affari, e diceva molto opportunamente che anche questa parte delle tasse di manomorta sarebbe stata unificata quando si fosse addivenuto alla unificazione generale delle tasse sugli affari.

Diceva l'onorevole Morpurgo: badate che codesta imposta non ha che fare colla tassa sugli affari, e tanto è vero che si chiama *equivalente d'imposta*; ma appunto perchè si chiama *equivalente d'imposta*, dirò che non si può unificare detta tassa che quando si unificheranno tutte le tasse sugli affari, che da noi si domandano di *bollo e registro*. Imperocchè, quell'imposta che non pagano soltanto gli istituti di beneficenza, ma pagano tutti i corpi morali, per esempio, i comuni e le provincie, sta precisamente in luogo delle tasse di registro, e di trasmissione di proprietà che questi istituti stessi non pagano.

Ora sarebbe, mi pare, poco razionale che si dovesse mettere l'equivalente di una tassa, mentre l'imposta

stessa rimarrebbe ferma secondo la base dell'attuale legislazione vigente.

Credo però sia bene tenere questa petizione negli archivi per averla presente quando si studierà la unificazione delle leggi d'imposta sugli affari, dipendente forse anche questa dalla unificazione legislativa, che io desidero sia al più presto possibile attuata nel Veneto.

Ritengo quindi che l'invio di questa petizione al Ministero non sia opportuno perchè non potrebbe il Ministero pigliare alcun provvedimento in proposito.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore insiste nelle proposte conclusioni?

SEBASTIANI, relatore. La Commissione è nel dovere d'insistere per le ragioni che gli onorevoli Minghetti e Finali hanno addotte. Essa trovò nello esaminare la petizione la necessità che la tassa di equivalente d'imposta fosse cambiata con quella di manomorta allorchè avvenga la unificazione nel Veneto.

Nè la petizione mandata agli archivi può dirsi veramente che vada a giacere seppellita; imperocchè i ministri delle finanze e della giustizia dovranno al più presto possibile proporre di unificare la legislazione veneta così finanziaria come civile, con quella del resto dell'Italia, essendo questa una suprema necessità non solo per le popolazioni venete ma per l'Italia intera.

PRESIDENTE. Insiste l'onorevole Morpurgo nella sua proposta?

MORPURGO. Credendo di avere raggiunto colle mie brevi osservazioni l'effetto che mi proponeva, cioè di dimostrare quanto sia importante che gli istituti di beneficenza della Venezia siano parificati a quelli delle altre provincie del regno sgravati, io non insisto ulteriormente.

PRESIDENTE. Non essendovi altre obiezioni metto ai voti le conclusioni della Commissione per l'invio agli archivi di questa petizione.

(La Camera approva.)

Comune di Santa Maria di Licodia. - Aggregazione al mandamento di Biancavilla.

SEBASTIANI, relatore. Colla petizione di n° 12,704 Battaglia avvocato Salvatore, consigliere delegato di Santa Maria di Licodia, implora che quel comune, ora aggregato al mandamento di Paternò, venga unito a quello di Biancavilla, con cui dice che tale domanda sia concordata.

Nella petizione si espongono varie ragioni per le quali Santa Maria di Licodia dovrebbe essere unita a Biancavilla, piuttosto che a Paternò. Vi sono proprietà dei cittadini di Santa Maria di Licodia sul territorio di Biancavilla, e così viceversa, dimodochè quei cittadini soddisferebbero le imposte con maggiore comodo in Biancavilla che in Paternò. Inoltre, pare vi siano forti cagioni di dissenso tra Santa Maria di Li-

codia ed il suo attuale capoluogo di mandamento. Invece vi sono parentadi che, per speciale simpatia, si contraggono frequentemente fra i cittadini di Santa Maria di Licodia e quelli di Biancavilla. Vi sono insomma delle continue relazioni sociali tali che pare che Santa Maria di Licodia farebbe una unione mandamentale con Biancavilla più omogenea che non sia quella che attualmente vige con Paternò.

Una ragione poi potentissima che si adduce sarebbe quella di una maggiore o minore distanza assai notevole, giacchè si assicura che Santa Maria di Licodia dista da Paternò circa otto chilometri e 959 metri, mentre fra Biancavilla e Santa Maria di Licodia non intercederebbe che tre chilometri e 700 metri incirca.

Però la Commissione ha ricordato che domande simili sieno state sempre inviate agli archivi, e tale provvedimento si è preso non più tardi di tre giorni dietro, sulle petizioni segnate coi numeri 11,709 e 11,714 affinché sieno tutte tenute presenti allorchando si discutono alla Camera un disegno di legge sulle circoscrizioni giudiziarie.

Epperò ho l'onore di proporre che anche questa petizione venga inviata agli archivi.

MAIORANA-CALATABIANO. Io non credo di dover entrare nel merito della domanda del comune di Santa Maria di Licodia; ma credo mio debito di osservare che, intorno a domande somiglianti, l'invio agli archivi non farà mai venire a capo di risolvere davvero la questione. Se la Commissione si desse la pena d'osservare se concorrono le condizioni di giustizia, d'urgenza e di opportunità, mi pare che, invece di concludere per lo invio della petizione agli archivi, farebbe meglio a concludere per mandarla al Ministero, onde questo verifichi se sia il caso di provvedere con un progetto di legge apposito. Ciò io desidererei affinché il Ministero, prendendo occasione dalla dimanda di Licodia, potesse esaminare altre domande analoghe, le quali abbiano un vero carattere d'urgenza.

Diffatti io rammento che pel mio collegio, e specialmente nell'interesse di Troina, pende una domanda di questo genere per circoscrizione territoriale, amministrativa, giudiziaria e finanziaria, ed ai Ministeri dell'interno, della giustizia e delle finanze si è sempre creduto di mancare il potere di provvedere. Intanto il danno dura e il servizio e gl'interessi pubblici per quel comune e per lo Stato vanno sempre più a male.

Io credo importanto che farebbe bene la Commissione, una volta che l'onorevole relatore ha notato che nella domanda in esame c'è qualche cosa che depone a favore del comune che fece la domanda, farebbe bene, dico, a chiedere che la petizione, invece di essere mandata agli archivi, fosse inviata al Ministero. In cotale ipotesi, per parte mia, aggiungerei la preghiera che al Ministero fosse fatto eccitamento acciocchè i comuni che si trovano in condizioni analoghe abbiano modo di non più attendere la circoscrizione generale

che fa temersi non si farà mai; ma che invece, mediante un piccolo progetto speciale, vengano soddisfatti i loro desiderii.

Sotto questo riguardo, ove la Commissione non rifiutasse il mio concetto, io mi crederei in dovere di presentare un ordine del giorno che avrebbe una portata ben più generica di quella che richiederebbe la questione speciale.

MELCHIORRE. (*Della Commissione*) Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al deputato Melchiorre, leggo l'ordine del giorno mandato al banco della Presidenza dall'onorevole deputato Maiorana Calatabiano:

« La Camera, inviando la petizione al Ministero, lo invita affinché per essa, e per altri casi analoghi, presenti un progetto di legge ove concorrano gli elementi di giustizia e di urgenza. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Melchiorre.

MELCHIORRE. Mi duole dover contraddire alla mozione presentata dall'onorevole Calatabiano, e ciò per due considerazioni: una legale e l'altra di fatto.

Qui si tratta di traslocare la sede di un mandamento da un comune ad un altro; questo non può farsi che con legge. E, in effetto, ricordo alla Camera che l'articolo 7 dell'ordinamento giudiziario in vigore, pubblicato nel 6 dicembre 1865, richiede apposita legge; in secondo luogo, se per un'occasione, anche eccezionale, si dovesse fare una legge per togliere da un mandamento un comune, e aggregarlo ad un altro, non saria facile cosa, perchè di queste eccezioni l'Italia ne ha in abbondanza; quindi si dovrebbero fare tanti progetti di legge per quante sono le eccezioni che si possono presentare.

Al contrario noi abbiamo avuto davanti alla Camera, prima che venisse chiusa la Sessione, un progetto di legge di nuova circoscrizione giudiziaria; quella era la sede dove una questione di questa natura avrebbe dovuto e potuto essere esaminata; perciò la Commissione ha considerato che nella speranza che questo od altro progetto di nuova circoscrizione giudiziaria venisse ripresentato al Parlamento, si tenesse allora conto dell'eccezionale condizione in cui si trova il comune surriferito.

Qualora la Camera accogliesse la mozione dell'onorevole Calatabiano si metterebbe in contraddizione con una recentissima sua deliberazione, presa nel primo giorno in cui fu riferito sulle petizioni; io, se mal non ricordo, credo di avere presentato una questione simile alla Camera a proposito della petizione del comune di Giuncarico nelle provincie toscane, in cui si contrastava appunto la sede del mandamento e la Camera ritenne giuste le conclusioni della Commissione, per le quali si rinviava l'opportuna decisione all'epoca in cui la Camera dovrà occuparsi della nuova circoscrizione giudiziaria del regno d'Italia.

Ora, se questa sera si prendesse in considerazione

la mozione dell'onorevole Maiorana-Calatabiano, la Camera cadrebbe in contraddizione con se stessa. Egli è perciò che pregherei l'onorevole Maiorana-Calatabiano di rimaner pago della Commissione e delle conclusioni e la Camera di accettarle.

NICOTERA. Debbo credere che l'onorevole Melchiorre non abbia udito bene la proposta dell'onorevole Maiorana-Calatabiano...

MELCHIORRE. (*Della Commissione*) Sarà!

NICOTERA... poichè l'onorevole Melchiorre ha sostenuto che bisognerebbe che il Governo presentasse un disegno di legge per decidere questa questione.

Ma questo è precisamente quello che raccomanda nel suo ordine del giorno l'onorevole Calatabiano, il quale, rinviando questa petizione al Ministero, lo eccita a studiare la questione, e studiarla non solo per quello che riguarda questa petizione, ma per tutto quello che può riguardare quella materia in generale, e quindi a presentare al Parlamento un apposito disegno di legge.

L'inviare questa petizione agli archivi che cosa significherebbe. Torrebbe di mezzo ogni eccitamento al Governo, poichè le petizioni si mandano agli archivi per averle presenti (o, meglio, perchè dormano, come dice un mio amico), per averle presenti nel caso della presentazione di un disegno di legge od in quello di una qualche discussione che abbia con tale petizione attinenza. Ora l'onorevole Maiorana-Calatabiano vuole affrettare questo momento, e chiede alla Camera che si invii questa petizione al Ministero, perchè nel più breve tempo possibile il Ministero presenti un apposito disegno di legge. Non so quindi vedere per quale ragione l'onorevole Melchiorre (dico l'onorevole Melchiorre, perchè non abbiamo ancora inteso il parere della Commissione) faccia tanta opposizione alla proposta dell'onorevole Maiorana-Calatabiano, il quale vuole inviata la petizione al ministro, perchè questi ne faccia oggetto di studio.

A me sembra questo, lo ripeto, il modo migliore di risolvere la questione.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. L'onorevole Nicotera ha posto benissimo la questione.

L'onorevole Maiorana-Calatabiano dice: non aspettate, ma studiate la questione singolarmente o con altre che sieno urgenti, e presentate un apposito disegno di legge.

Accetto la posizione della questione; ma domando se sia questo il momento opportuno di fare studiare un progetto di questo genere isolato, mentre abbiamo chiesto più volte ed abbiamo avuto presentati alla Camera progetti generali di un nuovo ordinamento giudiziario.

Egli è evidente che le circoscrizioni giudiziarie dovranno ottemperarsi al concetto che il Parlamento avrà stabilito in generale sopra l'ordinamento giudi-

ziario, ed a quella guisa che si farà di questo comune che vuol disgregarsi da un mandamento per aggregarsi ad un altro, secondo il concetto che sarà prevalso bisognerà ciò fare per altri comuni che si trovano nella stessa condizione.

Ecco perchè, mentre riconosco che la domanda dell'onorevole Maiorana Calatabiano sarebbe giusta, pur nondimeno la respingo come inopportuna, perchè io spero che il Ministero non tarderà a presentare un progetto di ordinamento giudiziario, il quale deve portare anche delle economie, come si è detto molte volte.

Ora l'inviare agli archivi questa domanda non è già porla a dormire, ma depositarla con quelle altre le quali dovranno essere prese in considerazione quando l'ordinamento giudiziario sia stabilito e si addivenga ad una circoscrizione generale, che diverrà necessaria.

Se l'onorevole Nicotera non crede alla possibilità che la Camera risolva il problema dell'ordinamento giudiziario, allora io convengo che può diventare utile questo procedimento speciale; ma, quanto a me, pare che sarebbe più opportuno adottare il concetto che la Commissione ha espresso.

SINEO. Io credo che bisogna fare il bene quando ci se ne presenta l'occasione, e non rimandarlo ad un tempo in cui non sappiamo cosa ci sarà dato di fare.

FINZI. Ma questo è il male.

SINEO. La legge del riordinamento provinciale e comunale come quella della riforma giudiziaria sono leggi molto difficili a farsi; ci vuole l'accordo dei tre poteri, ed è difficile trovarlo in materie così gravi.

Se si avrà presto questa nuova organizzazione, tanto meglio, ma è cosa incerta; può darsi che si possa avere fra sei mesi, come fra sei anni, ed intanto quando si presentano degli inconvenienti della attuale circoscrizione conviene porvi rimedio.

Le assemblee francesi del fine del secolo scorso ci diedero esempi degni di essere imitati. Con leggi brevi si provvedeva rapidamente ai bisogni del paese, a seconda dei casi che occorrevano.

Molte di quelle brevi leggi ebbero il plauso universale, e si propagarono nella maggior parte degli Stati d'Europa.

Facciamo come si fece in quel tempo; provvediamo alle necessità del momento; si sentiranno immediatamente i benefici effetti dell'opera nostra.

Lo ripeto, per un bene futuro, incerto, non dobbiamo rinunciare ad un miglioramento sicuro e rifiutare la giustizia a chi ne la domanda attualmente.

MAIORANA-CALATABIANO. A talune osservazioni dell'onorevole Melchiorre già rispose l'onorevole Nicotera. Veramente io riconosco che il potere legislativo può solo venire a queste delimitazioni; ed io giusto faceva la domanda in questo senso.

Debbo ora rispondere ad un'osservazione che ri-

guarderebbe le convenienze della Camera, la quale giorni fa prese il partito di mandare agli archivi una domanda analoga a quella in esame.

Innanzi tutto io noterò che ove realmente fosse analogo il caso non ci sarebbe niente di male che, in una quistione che va studiata un po' più largamente, si prenda una deliberazione, non propriamente antagonistica, o in collisione, ma che vada più innanzi di un'altra la quale si arrestava alquanto indietro.

Ma io credo che i due casi potrebbero riconoscersi non affatto analoghi, giacchè, stando a quanto ne disse l'onorevole relatore, io vedo che, nel caso d'oggi, oltre dell'accordo dei comuni interessati, concorrerebbero gli elementi di giustizia e d'urgenza; mentre nessuno potrebbe affermare che cosiffatto accordo e cosiffatta urgenza ci era pure in ordine al caso dell'altro giorno.

Noterò poi, in risposta all'onorevole ministro d'agricoltura e commercio, che non deve darsi al rinvio al ministro la significazione del rimandare alle calende greche il progetto di riordinamento generale delle circoscrizioni; niente affatto, anzi mi pare che questo rinvio, non solo affretterebbe l'idea del bisogno, dell'utilità e della convenienza di una circoscrizione generale, ma che d'altra parte metterebbe in guardia il legislatore da tutte quelle lungaggini che già per l'addietro si sono sperimentate. Invero in diritto non si è messo affatto in dubbio che non si abbia da venire ad una circoscrizione generale: ma chi potrà negare l'evidenza dei fatti? Sono molti anni che quel lavoro si desidera fornito e attuato, e pure non solo non lo si è completato, ma nemmeno seriamente si è iniziato.

E chi ci dirà che, quand'anche saranno posate le basi, non si dovranno spendere ancora molti anni per l'attuazione? Soggiungerò che per i casi intorno ai quali occorrerebbe un progetto di legge speciale non tratterebbesi dell'applicazione dei criteri da studiare o contestabili, ma della correzione di gravi errori ed evidenti. Se sono veri gli elementi di fatto che pei casi urgenti si ritengono esistenti e giustificati, allora non occorrerà nessun criterio da stabilire, non s'incontrerà alcun ostacolo all'attuazione della riforma.

Noi, in fatti, per l'ipotesi di urgenza dobbiamo ammettere almeno che concorrano le circostanze di popolazione, di geografia, di convenienza economica, finanziaria, giuridica; che concorra l'accordo delle popolazioni interessate; e solo in tal senso, anziché circoscrivere le mie idee al comune che fa la domanda in esame, della quale non sono esattamente informato, in guisa da potere affermarne l'opportunità e la ragionevolezza, io presento il mio concetto come una massima per provvedimenti d'opportunità e di urgenza.

Io crederei anzi che dovrebbe distinguersi la circoscrizione secondo i criteri generalmente ammessi, e che dovrebbero essere rispettati in qualunque nuova circoscrizione da quella che potrebbe essere l'effetto

di nuovi criteri. Nei casi di urgenza si devono circoscrivere i provvedimenti ai pochissimi d'incontéstata utilità. Onde la questione dove starebbe? Starebbe solo nel determinare se un progetto di legge speciale per 10 o 12 casi potrebbe avere un senso deprimente, contrario al bisogno di una circoscrizione generale. Ma potrebbe veramente questo timore essere ritenuto realmente serio? Varrebbe per fare differire il bene certo che si potrebbe avere dai pronti ripari? Il bene che non si può verificare prontamente per l'universale è dovere, potendosi, non differirlo per i pochi.

Io credo che in questo senso la Commissione e il Ministero non dovrebbero porre ostacolo a che fosse fatto buon viso al mio ordine del giorno.

SEBASTIANI, *relatore*. Io non dissento che così Santa Maria di Licodia come altri comuni in Italia provino fortemente la necessità che siano mutate le circoscrizioni giudiziarie che ai loro interessi non convengono, non rispondendo nemmeno a sufficienza alle esigenze della giustizia. Però la Commissione deve rimaner ferma nella proposta dello invio agli archivi, perchè, prima che la Camera prenda in considerazione una petizione simile, la medesima ha bisogno di varie istruzioni. Per esempio, deve essere sentito prima anche il Consiglio comunale di Paternò, ma specialmente il Consiglio provinciale, perchè il primo comma dell'articolo 17 prescrive che i Consigli provinciali dessero parere sui cambiamenti proposti alla circoscrizione delle provincie, dei mandamenti e dei comuni, e sulle designazioni dei capoluoghi.

Si dirà: ma ciò sarà fatto dal Ministero. Intanto noi pregiudicheremmo la questione: un voto della Camera non deve precedere quello del Consiglio provinciale, il cui parere sarà un utile elemento pel nostro giudizio.

Inoltre l'ordine del giorno dell'onorevole Maiorana Calatabiano si estenderebbe ad altri comuni che sentissero un egual bisogno: ma quali sono ed in quali condizioni? Sono quistioni locali, bastantemente gravi ed un po' irritanti per le popolazioni. Bisogna risolverle conciliando l'urgenza con una matura ponderazione, ed attendere in conseguenza che il guardasigilli sia al caso di presentare un qualche disegno di legge. Ed è perciò che la Commissione mantiene fermo l'invio agli archivi.

PRESIDENTE. Rileggo l'ordine del giorno dell'onorevole Maiorana Calatabiano:

« La Camera, inviando la petizione n° 12,704 al Ministero, lo invita affinché per esso e per altri casi analoghi presenti un progetto di legge, ove concorrano gli elementi di giustizia e di urgenza. »

L'onorevole Maiorana Calatabiano mantiene la sua proposta?

MAIORANA-CALATABIANO. Mi permetta.

Io vedo già che generalmente si va all'idea di differire questa determinazione. Io non vorrei pregiudicare

la questione. Io non ho parlato nell'interesse esclusivo di alcun comune; ripeto che non conosco le condizioni di fatto dei comuni onde si è trattato; anzi ho sentito ora per la prima volta che il comune di Paternò non consta avere ancora aderito alle domande di Licodia e Biancavilla. Ma io ritorno in brevi termini alle idee testè esposte.

Io aveva detto che, ove concorrano gli elementi di urgenza, cioè ove tutto ciò che è nella legge, nel bisogno, nella convenienza, nella opportunità, e ove i criteri non contestati e non contestabili si trovino in atto, in tali casi non bisogna attendere un lavoro generale per tutta l'Italia, ma provvedervi senz'altro per legge speciale.

Tale è stata la mia netta idea, tale sarebbe la significazione del mio ordine del giorno. Ma poichè si esagerano le difficoltà, io, pigliando anche nota di quello che ha affermato l'onorevole ministro di agricoltura e commercio, il quale è stato d'accordo con la Commissione, intendo che la questione resti salva e venga differita ad altro tempo.

Ma soggiungo che non bisogna più oltre e a lungo ritardare. Del resto, io non dimentico che sarà sempre

bene distinguere i casi generali dai particolari, e che un progetto speciale per i casi che sono urgentissimi sarà sempre nel potere e nel dovere del Governo di farlo, come sarà dovere della Legislatura e del Governo di non lasciare indefinita la quistione di massima.

Adunque, prendendo nota delle dichiarazioni della Commissione e del Ministero, io ritiro il mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Avendo il deputato Maiorana Calatabiano ritirato il suo ordine del giorno, se non vi sono opposizioni, si intenderanno approvate le conclusioni della Commissione.

(La Camera approva.)

Voci. A domani!

PRESIDENTE. Avverto la Camera che il Comitato privato è convocato per domani alle 11, che quindi la seduta pubblica sarà aperta alle 2.

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Relazione di petizioni.